

Campegalliano li 29.7.1985

Tra la Stalla Cooperativa " LA PROSPERA " di Campegalliano rappresentata dal Presidente Sig. COSTETTI WALTER con l'assistenza dell' Associazione Provinciale delle Cooperative Agricole di Modena Sig. SILJNGARDI EMER

i delegati sindacali aziendali della Stalla Cooperativa "LA PROSPERA" i Sig.ri [redacted] e [redacted], con l'assistenza della FEDERBRACCIANTI - CGIL - di Zona rappresentata dai Capi Lega [redacted] si è concordato il seguente Contratto Integrativo Aziendale di lavoro.

PREMESSA

Il settore zootecnico è senza dubbio il più importante per l'economia agricola della Provincia di Modena. Ciò dipende dall'alta percentuale di P.L.V., da una stabile occupazione nello intero arco annuo e dagli investimenti aziendali, sia fissi che mobili, a cui si deve aggiungere le attività per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti a livello extra-aziendale (caseifici, macelli, ecc.). Le difficoltà oggi presenti nel settore derivano dalla crisi più complessiva di tutta l'economia Nazionale e Internazionale, dalla mancanza di una programma Ague-Alimentare e dalle politiche paralizzanti, per il nostro paese, attuate dalla CEE. La Stalla Cooperativa, in questo settore, riveste un ruolo indubbiamente importante: è una azienda finalizzata alla produzione di beni (latte e carne) che sono indispensabili per una politica agricola meno dipendenti dall'estero e per il contenimento del deficit Agro-Alimentare. E' necessario, però, un cambiamento strategico di fondo: bisogna considerare, a livello politico, le Stalle Cooperative e Sociali, come una nuova realtà produttiva dell'agricoltura italiana, dove, da un lato, nell'azienda razionalità e tecnica gestionale devono affermarsi e, dall'altro lato, occorre un potenziamento degli interventi a favore della Cooperazione dell'associazionismo. Questa intesa contrattuale rappresenta sicuramente un esempio corretto di relazioni sindacali che, nell'ambito delle reciproche autonomie, dà un contributo per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e per la loro responsabile partecipazione all'interno della Stalla Cooperativa.

ARTICOLO 1 OCCUPAZIONE

Fanno parte dell'organico aziendale i lavoratori regolarmente assunti all'Ufficio di Collocamento, come previsto dalla legge n° 83 del 1970. L'azienda si impegna a rispettare la legge e i vigenti contratti di lavoro. L'Azienda qualora lo ritenga necessario può assumere soci dell'Azienda stessa.

ARTICOLO 2 CONDIZIONI DEL LAVORO

L'Azienda si impegna a pagare il costo dell'intervento dell'U.S.L. n° 16 di Modena e a firmare la relativa convenzione, per quanto riguarda le visite mediche preventive ai lavoratori dipendenti e dell'indagine ambientale. Il lavoratore che sarà chiamato ad effettuare la visita medica durante l'orario di lavoro sarà regolarmente retribuito. I lavoratori dovranno dare comunicazione di dette visite all'azienda il più presto possibile. Sarà cura dell'azienda, qualora si verificano cause che arrecano danno alla salute del lavoratore, prendere tutte le misure necessarie, nell'ambito delle possibilità esistenti, onde rimuovere ed eliminare le cause stesse. Al fine di evitare eventuali conseguenze nocive alla salute dei lavoratori si conviene, qualora le esigenze lo impongono, di utilizzare la rotazione. L'azienda si impegna a dare in uso ai lavoratori un ambiente idoneo a spogliatoio con relativi armadietti nonché servizi igienici adeguati.

ARTICOLO 3 PREMIO AZIENDALE

A tutti i lavoratori che l'azienda assume a tempo determinato sarà dato un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito nella misura del 5% (cinque per cento) così come e alle condizioni previste dal CIPL (MO). Questi lavoratori, assunti per sostituire i lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto o per l'esecuzione di un opera definita e predeterminata nel tempo avente carattere straordinario ed occasionale, potranno essere impiegati in tutta la gamma dei lavori: all'interno ed all'esterno della stalla. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 38 del CIPL a titolo di compenso per la buona qualità del latte prodotto (nel caso in cui i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate sul latte prodotto dalla stalla Coop. LA PROSPERA dia un punteggio medio annuo di 91 punti o superiore a 91 punti) oltre al premio di cui sopra verrà corrisposto, annualmente, un ulteriore premio nella misura stabilita dalla seguente tabella:

Punteggio qualità del latte	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Lire per 1000 per ogni lavoratore	50	75	100	150	200	300	500	800	1000	1500

Il sopracitato premio verrà erogato a tutti i lavoratori con la qualifica di Specializzato e con la mensilità del mese di Gennaio di ogni anno. Per i lavoratori con la qualifica di Specializzati Super tale premio sarà maggiorato del 25% come dalla seguente tabella:

Punteggio qualità del latte	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Lire per 1000 per ogni lavoratore	62,50	93,75	125	187,50	250	375	625	1000	1250	1875

Ai lavoratori assunti o dimessi nel corso dell'anno, tale premio sarà erogato in dodicesimi.

Al lavoratore ROSSI NARCISO specializzato Super di campagna, sarà dato un premio mensile di £. 15.000.
 In aggiunta al sopraccitato premio, con la mensilità del mese di Gennaio di ogni anno, verrà erogato un ulteriore premio che sarà ricavato dalla differenza che intercorre tra il premio dell'operaio Specializzato Super di stalla e quello percepito mensilmente.

ARTICOLO 4 ORGANICO E INQUADRAMENTO

A decorrere dal 1.6.1985, l'organico aziendale è così fissato:

Operai a tempo Indeterminato =	[REDACTED]	SPEC.
=	[REDACTED]	SPEC.
=	[REDACTED]	SPEC.
=	[REDACTED]	SPEC.
=	[REDACTED]	SPEC. SUPER
=	[REDACTED]	SPEC. SUPER

A decorrere dal 1.6.1985 si riconosce la nuova qualifica di specializzato super al lavoratore [REDACTED]

Operai a tempo determinato = [REDACTED] SPEC. dal 1.1.1986

Per il sopraccitato lavoratore a tempo determinato il presente contratto deve intendersi anche come manifestazione della volontà di cui all'art. 8 bis della legge n° 79 del 25 Marzo 1983 e pertanto copia di esso sarà depositato presso la locale sezione di Collocamento a cura delle parti firmatarie.

ARTICOLO 5 PREMIO VITELLI

Il compenso per l'assistenza impiegata alla nascita dei vitelli oltre l'orario ordinario di lavoro, è stabilito in £. 20.000 e sarà ripartito tra i lavoratori che assistono alla nascita.
 Il sopraccitato compenso è in aggiunta al premio previsto dal punto 2 dell'art. 39 del CIPL (MO).
 Negli altri casi il compenso per vitelli nati e riferito a quanto previsto dal vigente CIPL (MO).

ARTICOLO 6 ORARIO DI LAVORO

Fermo restando l'orario contrattuale settimanale, per i lavoratori addetti alla stalla da latte e tori, l'orario ordinario sarà articolato in 5 (cinque) giorni alla settimana e per 8 (otto) ore al giorno. Pertanto tutte le ore effettuate, oltre le 40 ore settimanali e oltre le 8 (otto) giornaliere, sono considerate straordinarie e retribuite con le seguenti maggiorazioni: dal Lunedì al Sabato 25% la Domenica 35%. La suddetta articolazione di orario opererà in via sperimentale a decorrere dal 15.9.1985.

E' facoltà delle parti richiedere verifiche quando insorgessero problemi nell'organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 6 BIS ORARIO DI LAVORO

Fermo restando l'orario contrattuale, a decorrere dall'1.1.1986 in sostituzione delle ex festività abolite dalla legge n° 54/77 e del

trattamento per lo stesso previsto dall'accordo interconfederale 25.1.1977, il lavoratore fruira di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 40 ore annue, maturabili per dodicesimi nel senso che il lavoratore che nell'anno solare non ha maturato le 5 giornate avrà diritto a fruire di un dodicesimo di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

ARTICOLO 7 DELEGATI SINDACALI AZIENDALI

Ai delegati sindacali aziendali eletti dai lavoratori, oltre ai compiti previsti dai vigenti CCNL e CIPL (MO), sono riconosciuti i seguenti diritti:

- a) esame preventivo, con l'azienda, per interventi sull'organizzazione del lavoro ed informazioni su nuove figure professionali da assumere;
- b) esame preventivo dei passaggi di qualifica;
- c) consultazione preventiva, con l'azienda, per problemi inerenti l'ambiente e le condizioni di lavoro;
- d) presenza in occasione della visita dell'U.S.L. n° 16 di Modena.

ARTICOLO 8 CONTRIBUTI SINDACALI

La stalla Cooperativa "LA PROSPERA" in applicazione dell'art. 20 CIPL (MO) si impegna a trattenere in busta paga di ogni lavoratore una tratta sindacale nella misura dell'1% del salario netto mensile, tale cifra sarà versata sul C/C n° 111730/1 presso la Cassa di Risparmio di Carpi, intestato alla Federbraccianti -CGIL - salvo rinuncia scritta del lavoratore.

ARTICOLO 9 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro non modificano condizioni di miglior favore per i lavoratori.

ARTICOLO 10 DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro, decorre dal 1.6.1985 e scadrà il 31.12.1987.
 Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.
 Il presente Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Per tutto quanto non scritto si fa riferimento al CCNL e CIPL (MO).

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

P. la Stalla Coop. "LA PROSPERA"

[Signature]

P. l'Associazione Provinciale delle Coop. Agricole di Modena

[Signature]

I Delegati Sindacali Aziendali

[Signature]

[Signature]

[Signature]

P. la FEDERBRACCIANTI-CGIL di Zona

[Signature]

I Lavoratori